REGOLAMENTO (CEE) N. 2254/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1982

recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2099/82 del Consiglio, del 20 luglio 1982, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2099/82, sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento di altri Stati membri, le quali sono destinate all'alimentazione dei suini e del pollame in Italia e devono essere prese in consegna anteriormente al 1° ottobre 1982; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale misura;

considerando che occorre designare, in funzione delle rispettive disponibilità, gli organismi d'intervento incaricati di mettere a disposizione il latte scremato in polvere; che l'organismo d'intervento tedesco dispone di giacenze le quali soddisfano ai requisiti di età che permettono all'organismo d'intervento italiano di effettuare vendite — conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2099/82 — in virtù del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/82 (5), e del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/82; che detto latte scremato in polvere deve rispondere alle esigenze prescritte dal regolamento (CEE) n. 625/78 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2188/81 (8);

considerando che è opportuno trasferire il prodotto per partite, costituite in funzione dei magazzini di destinazione indicati dall'organismo d'intervento italiano; che questi magazzini devono rispondere alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78;

considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è preferibile ricorrere ad una procedura di gara per il trasporto del latte scremato in polvere verso l'Italia; che è d'uopo comunicare agli interessati l'ubicazione e la destinazione delle partite in causa, designandole nell'allegato del presente regolamento;

considerando che, per codesto trasferimento, non vengono applicati importi compensativi monetari, conformemente all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (9); che, per quanto concerne le modalità di spedizione, si applicano gli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 1625/78 (11);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 2099/82, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato nel 1980.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(5) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 6.
(6) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(7) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
(8) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(9) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(10) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(11) GU n. L 190 del 13. 7. 1978, pag. 17.

2. L'organismo d'intervento tedesco provvede al trasferimento del prodotto in ragione di 10 000 tonnellate anteriormente al 1° ottobre 1982, salvo il caso in cui ciò sia materialmente impossibile.

3. Per ogni partita specificata nell'allegato del presente regolamento, il trasporto è eseguito a partire dai luoghi di magazzinaggio e a destinazione dei magazzini indicati.

4. Gli organismi d'intervento tedesco e italiano adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza della data di presa in consegna convenuta tra di loro.

5. Per i magazzini di cui al paragrafo 3, nei quali il latte scremato in polvere sarà depositato dall'organismo d'intervento italiano, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 625/78.

Articolo 2

1. I sacchi contenenti il latte scremato in polvere messo a disposizione dall'organismo d'intervento fornitore devono recare, in caratteri di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione seguente :

« Latte scremato in polvere ad uso zootecnico in Italia ».

2. Dopo aver verificato la quantità, la qualità e l'imballaggio del latte scremato in polvere, l'organismo d'intervento italiano prende in consegna la merce resa franco destinazione.

3. Al momento della presa in consegna, al rappresentante dell'organismo d'intervento italiano sono consegnati :

a) un certificato rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore, che attesti la conformità del prodotto alle prescrizioni dell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ;

b) un certificato, rilasciato dalle autorità veterinarie tedesche, il cui modello figura nell'allegato II del presente regolamento. A richiesta delle autorità italiane, è rilasciato un duplicato di tale certificato per scortare le forniture.

4. Le autorità tedesche assumono a proprio carico :

a) le spese inerenti al controllo sanitario per il rilascio del certificato di cui al paragrafo 3, lettera b) ;

b) tutte le spese risultanti direttamente o indirettamente dai controlli sanitari o qualitativi, supplementari a quelli effettuati in applicazione del paragrafo 3, lettere a) e b), eseguiti, a loro richiesta, dalle competenti autorità tedesche.

5. Lo Stato membro fornitore adotta i provvedimenti necessari affinché i controlli di cui al paragrafo 4, lettera b), possono essere eseguiti prima che l'organismo d'intervento italiano prenda in consegna la merce.

Articolo 3

1. L'ammontare delle spese di trasporto delle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è determinato dall'organismo d'intervento tedesco mediante procedura di gara.

Tali spese comprendono :

a) le spese di trasporto (caricamento escluso) dalla banchina del magazzino di partenza sino alla banchina del magazzino di destinazione ;

b) le spese di scaricamento sulla banchina del magazzino di destinazione ;

c) le spese necessarie per assicurare la merce fino allo scaricamento di cui alla lettera b) ; il valore della merce è calcolato in base al prezzo d'intervento del latte scremato in polvere.

2. Il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il termine di sei settimane, calcolato a decorrere dal giorno di presentazione all'organismo d'intervento tedesco dei seguenti documenti :

a) fattura delle spese di trasporto,

b) certificato di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte di ciascun magazzino di partenza,

c) certificato di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte di ciascun magazzino di destinazione,

d) documento di trasporto,

e) certificato sanitario,

f) copia della polizza d'assicurazione e, in caso di deterioramento o di perdita, delle dichiarazioni di sinistro nonché dei documenti che consentano d'indennizzare l'organismo d'intervento tedesco ;

g) documento doganale d'importazione definitiva in Italia del latte scremato in polvere,

h) documento di transito comunitario.

3. L'organismo d'intervento tedesco stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Esse devono, fra l'altro, prevedere la costituzione di un deposito cauzionale in ordine al buon fine della gara.

Nelle suddette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, l'organismo d'intervento tedesco comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo del bando di gara al quale sarà fatto riferimento in una nota che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della data limite fissata dall'organismo d'intervento tedesco per la presentazione delle offerte.

4. Le offerte presentate all'organismo d'intervento italiano sono espresse e accettate in DM.

5. Ogni offerta può vertere su una sola partita.

6. Sono dichiarati aggiudicatari i migliori offerenti.

Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e ai costi normalmente praticati, la gara è annullata per la partita o le partite in questione.

7. Le autorità tedesche tengono informata la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di gara e ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento italiano.

Articolo 4

La vendita, da parte dell'organismo d'intervento italiano, del latte scremato in polvere oggetto del trasferimento contemplato dal presente regolamento si effetua esclusivamente in base ai regolamenti (CEE) n. 368/77 o (CEE) n. 443/77.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Afgangslager Abgangslager Ἀποθήκη ἀναχωρήσεως Supplying storage depot Entrepôt de départ Magazzino di partenza Opslagplaats van vertrek	Mængde (t) Menge (t) Ποσότητα (τόνοι) Quantity (t) Quantité (t) Quantitativo (t) Hoeveelheid (t)	Bestemmelseslager Bestimmungslager Ἀποθήκη προορισμοῦ Recipient storage depot Entrepôt de destination Magazzino di destinazione Opslagplaats van bestemming
Walter Troll GmbH Lagereibetriebe Hitzenweilerstraße 6 7778 Markdorf/Baden Lager: Herbertingen (3 650 t)	700	ARSOL Via del Colle 95 Calenzano (Firenze)
	1 000	ARSOL Via Bechi 26 Castello (Firenze)
	1 700	AICA Via Emilia 373 A Anzola dell'Emilia (Bologna)
Franz Mühlbeck & Sohn Deubacherweg 1 6970 Lauda-Königshofen Lager: Königshofen (550 t)	250 550	ZOOVIT Strada Statale 106, km 244 Crotone (Catanzaro)
Matthias Keil & Söhne Spedition, Lagerung OHG Talstraße 2 5541 Nimshuscheidermühle Lager: Schönecken (2 625 t)	1 700	SNIPAA Via del Commercio 28 Carpi (Modena)
	200	Molino Mangimificio F.lli Vignati Via Galilei Macerata
Rhenania Zweigniederlassung Hafenstraße 71-77 7100 Heilbronn Lager: Heilbronn (25 t)	725 25	Wessanen Località Cascine Gatta Ghedi (Brescia)
Lagerei Richard Müller Weinbergstraße 36 7573 Sinzheim Lager: Offenburg (50 t)	50	
Lagerhaus Hungen GmbH Treburer Straße 9 6082 Mörfelden — Walldorf Lager: Hungen 1 (1 500 t)	700	F.lli Martini SpA Via Finali 64 Cesena (Forlì)
	800	Molino S. Pancrazio di Minardi e C. Via Provinciale Molinaccio 104 San Pancrazio (Ravenna)

Afgangslager Abgangslager Ἀποθήκη ἀναχωρήσεως Supplying storage depot Entrepôt de départ Magazzino di partenza Opslagplaats van vertrek	Mængde (t) Menge (t) Ποσότητα (τόνοι) Quantity (t) Quantité (t) Quantitativo (t) Hoeveelheid (t)	Bestemmelseslager Bestimmungslager Ἀποθήκη προορισμοῦ Recipient storage depot Entrepôt de destination Magazzino di destinazione Opslagplaats van bestemming
Sped. Gebr. Ansorge Wiesenstraße 4 8950 Kaufbeuren-Neugablonz Lager : Buchloe (800 t)	800	STARZOO di Sassi Roberto Via Piangipani 4 Russi (Ravenna)
Matthias Keil & Söhne Spedition, Lagerung OHG Talstraße 2 5541 Nimshuscheidermühle Lager : Nimshusch (425 t)	425	SIMEN Via Stazione 2 Castelplanio Scalo (Ancona)
Molkereizentrale Südwest EG Keplerstraße 5 7500 Karlsruhe 21 Lager : Karlsruhe (300 t)	300	
Molkereiunion EG Bad Wildungen-Altmorschen Zweigbetrieb Morschen Bahnhofstraße 12 3509 Morschen-Altmorschen Lager : Bebra (75 t)	75	

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Kopie (Copia)

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (CERTIFICATO SANITARIO) Nr. (N.) .....

Hiermit wird bestätigt, daß es sich bei den mit LKW/Waggon Nr. ..... gelieferten ..... kg Sprühmagermilchpulver, die gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2099/82 des Rates und Verordnung (EWG) Nr. 2254/82 der Kommission nach Italien transferiert werden, um Sprühmagermilchpulver aus Interventionsbeständen der Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung handelt.

Das aus pasteurisierter Milch hergestellte Sprühmagermilchpulver wurde von der Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung untersucht. Es entspricht den Qualitätsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 625/78) sowie den lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland. Die zu Pulver verarbeitete Milch wurde einem amtlich überwachten Erhitzungsverfahren unterworfen. Das Pulver ist frei von coliformen und pathogenen Keimen.

Il sottoscritto, veterinario di Stato tedesco, certifica che il latte scremato in polvere, consegnato con il detto camion/vagone n. ..... trasportante kg ....., che viene trasferito in Italia secondo i regolamenti (CEE) n. 2099/82 del Consiglio e (CEE) n. 2254/82 della Commissione, proviene dal BALM.

Certifica inoltre che il latte scremato in polvere prodotto da latte pastorizzato è stato preventivamente sottoposto all'esame del BALM e risulta conforme alle prescrizioni CEE in merito alla qualità del prodotto [regolamento (CEE) n. 625/78] ed alle prescrizioni legali della Repubblica federale di Germania riguardanti i prodotti d'alimentazione. Il prodotto è stato altresì sottoposto ad un appropriato procedimento di sterilizzazione, con sorveglianza ufficiale, talché la polvere risulta esente da germi coliformi e patogeni.

....., den (il)

Dienstsiegel
(Sigillo ufficiale)

Unterschrift
(Firma)

Staatliches Veterinäramt (Ufficio veterinario di Stato)